REGOLAMENTO (CEE) N. 1400/72 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1972

che sospende la concessione dei titoli d'importazione per i concentrati di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base dei ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro [4], ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro in provenienza dai paesi terzi, esclusa la Grecia ; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizione delle importazioni attraverso un regime di titoli di importazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente ;

considerando che al termine della campagna di commercializzazione 1971/1972, è apparso necessario alla Commissione di riesaminare, alla luce dell'esperienza acquista, le misure di salvaguardia attualmente in vigore ; che tale esame non è ancora ultimato ; che al fine di non pregiudicare le modifiche che potrebbero essere apportate all'inizio della prossima campagna al sistema in vigore, è opportuno sospendere, per un periodo limitato, la concessione dei titoli d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 3 luglio 1972 la percentuale di cui all'articolo 3, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1558/71 è fissata a zero.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1785/71 della Commissione, del 13 agosto 1971, che fissa per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione dei concentrati di pomodoro, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento [5], è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.
(5) GU n. L 184 del 14. 8. 1971, pag. 55.